

Nella mattinata del 22.2.16 le RSA italiane di Reale Group e la Direzione della Capogruppo hanno siglato un importante accordo relativo ad uno specifico aspetto del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, ovvero il contratto “a tutele crescenti” del Jobs Act.

Com'è noto, il testo di legge non esaurisce totalmente i dubbi rispetto a cosa avviene nei passaggi da una Società all'altra -all'interno dello stesso Gruppo- per quanto riguarda coloro che sono stati assunti prima del marzo 2015: perdono o mantengono le garanzie dell'art. 18 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori?

Partendo da ciò e dal fatto che diversi istituti presenti nei CCNL, oltre che nei Contratti Integrativi presenti nel Gruppo, includono i periodi prestatati alle dipendenze di altre Società del Gruppo per calcolare l'anzianità di servizio, abbiamo condiviso quanto segue (si veda l'accordo Allegato):

nel caso in cui un lavoratore od una lavoratrice passi senza soluzione di continuità da una Società all'altra di Reale Group, a questi si applicano le normative dell'art. 18 dello Statuto precedenti alle modifiche introdotte dal Jobs Act.

Si tratta di un risultato importante perché stabilisce in modo inequivocabile che alcuni effetti del Jobs Act non riguardano i colleghi coinvolti nelle riorganizzazioni e nei passaggi infra-gruppo che sono tutt'altro che infrequenti. Nel desolante panorama del mondo del lavoro italiano, costellato da perdite di diritti e garanzie, ci sembra un piccolo ma significativo passo in avanti.

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

(Reale Group)

FISAC/CGIL-FIRST/CISL-UILCA-FNA-SNFIA

[Accordo D Lgs 23 2015](#)

Photo by [dlg_images](#) 